



trasferimento tecnologico e innovazione

231PS04

Rev. 00 del 2016-11-30

Parte speciale 4

del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto legislativo 231/2001

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)
Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01)

Rev. 00 del 30/11/2016

Ufficializzato da CDA con delibera n° 14 del 01/12/2016



trasferimento tecnologico e innovazione

MODELLO 231

Parte Speciale 4

Sommario

1. Reati societari	3
2. Considerazioni esplicative	5
3. Individuazione delle attività sensibili	7
4. Misure atte a prevenire la commissione del reato.....	7
5. Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.....	8
6. Considerazioni esplicative	8
7. Individuazione delle attività a Rischio	9



MODELLO 231

Parte Speciale 4

trasferimento tecnologico e innovazione

1. Reati societari

Attesa la vastità della categoria dei reati societari rilevanti ai fini del Decreto, si provvede di seguito a riportare per ciascuno di essi il testo normativo.

Le considerazioni in merito, le attività aziendali a rischio di commissione dei reati, così come le misure volte a prevenire detta commissione, sono poi trattate congiuntamente per le fattispecie individuate come rilevanti.

Art. 2621. - (False comunicazioni sociali):

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621 bis (Fatti di lieve entità):

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'[articolo 2621](#) sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'[articolo 2621](#) riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate):

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto):

L'art. 173-bis. del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'art. 34 della Legge del 28/12/2005 n. 262 che ha soppresso l'art. 2623 c.c. - (Falso in prospetto) disciplina il reato in commento secondo quanto segue:

- 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei*



MODELLO 231

Parte Speciale 4

trasferimento tecnologico e innovazione

documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".

2. *L'articolo 2623 del codice civile e' abrogato.*

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione):

Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo):

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti):

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve):

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante):

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori):

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di



MODELLO 231

Parte Speciale 4

trasferimento tecnologico e innovazione

beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori):

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea):

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio):

Per comodità espositiva, si è preferito analizzare il reato di aggio alla Sezione 3.9

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza):

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione dei conflitti di interesse):

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, contenente "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", prevede all'art. 31 l'inserimento nel codice civile del nuovo art. 2629 bis, dedicato alla fattispecie criminosa di "omessa comunicazione del conflitto d'interessi".

2. Considerazioni esplicative

Di seguito alcune considerazioni di dettaglio sui principali reati societari elencati nel precedente paragrafo.

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha appostato modifiche al reato di false comunicazioni sociali e delle "modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari".

Il reato di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 25-ter c. 1 lett.a) del D.Lgs.231/01 rinvia al reato-presupposto contenuto nell'attuale articolo 2621 del codice civile così come sostituito dalla legge 69/2015, che ora punisce, "fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previsti dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore." E che punisce allo stesso modo tali soggetti "anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.". Anche il livello della sanzione pecuniaria a carico dell'azienda è stato elevato rispetto al passato.

La legge 69/2015 ha introdotto anche due nuovi reati-presupposto rappresentati dalla nuova fattispecie contenuta nell'articolo 2621-bis (reato di false comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità) e l'articolo 2622 (reato di false comunicazioni sociali delle società quotate).



MODELLO 231

Parte Speciale 4

trasferimento tecnologico e innovazione

Oggetto materiale del reato in esame (Art. 2623 c.c. -Falso in prospetto: L'art. 173-bis. del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'art. 34 della Legge del 28/12/2005 n. 262 che ha soppresso l'art. 2623 c.c. - Falso in prospetto) sono i prospetti che devono essere redatti ai fini della sollecitazione all'investimento (art. 94 T.U.F.), o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (artt. 113 e 114 T.U.F.), ed i documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio (art. 102 T.U.F.). Non rientrando tali operazioni nella normale operatività di A.Se.R. S.p.a., né appare prevedibile che vi possano rientrare in futuro, si esclude la rilevanza di tale reato ai fini del presente Modello. E' fatto, naturalmente, obbligo agli amministratori che intendano procedere ad una delle sopracitate operazioni, di farne previa comunicazione all'Organismo di Vigilanza, affinché possa assumere le opportune iniziative.

Non essendo la Società sottoposta a revisione, non appare configurabile il reato di cui all'Art. 2624 c.c. concernente la falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, tale fattispecie, pertanto, non viene considerata rilevante ai fini del presente Modello.

Pur descrivendo le due ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 2625 la medesima condotta ossia l'impedito controllo, solo la commissione del reato di cui al secondo comma, caratterizzato dalla causazione di un danno ai soci, può comportare una responsabilità ex Decreto Legislativo n. 231 (per l'altra ipotesi è prevista, a carico dell'agente, la sola sanzione amministrativa). Sicché la responsabilità di A.Se.R. S.p.a. postula il verificarsi un danno ai Soci, che integri al contempo l'interesse o il vantaggio della Società.

I reati (artt. 2629 e 2632 c.c.) possono essere commessi solo in occasione di operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione). E' fatto quindi obbligo agli amministratori, qualora intendano procedere ad operazioni di fusione o scissione, o alla riduzione del capitale sociale, di informarne previamente il Collegio Sindacale (Sindaco Unico) e l'Organismo di Vigilanza, che dovrà valutare il rischio di commissione del reato e, in caso di esito positivo, provvedere all'implementazione del Modello.

L'Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) tratta di un reato proprio del liquidatore, che può essere commesso solamente nella fase di liquidazione della Società.

Viene quindi fatto obbligo agli amministratori anche in questo caso, prima dell'assemblea convocata per deliberare la messa in liquidazione, farne comunicazione all'Organismo di Vigilanza ed al Collegio Sindacale, per le valutazioni di competenza.

Nell'art. 2629-bis viene in considerazione un reato proprio dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società quotata o i cui titoli siano diffusi a norma del D.Lgs. 58/1998, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza ex T.U.F. e T.U.B. Il precetto del reato consiste nella violazione degli «obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma c.c.» ovvero:

nella violazione dell'obbligo per l'amministratore di «dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata»;

nonché, per l'Amministratore Delegato, dell'obbligo di «astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale»;

e, per l'Amministratore Unico, dell'obbligo di «darne notizia anche alla prima assemblea utile».

Il reato in esame presuppone che la società abbia proceduto a sollecitare l'investimento ovvero all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati. Non rientrando tali operazioni nella normale operatività della Società, si esclude la rilevanza di tale reato ai fini del presente Modello.



MODELLO 231

Parte Speciale 4

trasferimento tecnologico e innovazione

3. Individuazione delle attività sensibili

Ai fini della commissione dei reati societari ritenuti rilevanti, all'esito della disamina di cui alla Sezione precedente, con riferimento alla realtà operativa di t²i, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- gestione contabilità e bilancio;
- tenuta della contabilità;
- gestione dei rapporti con i soci e il sindaco unico;
- ripartizione degli utili;
- rapporti commerciali con clienti o potenziali clienti privati.

E in via eventuale:

- operazioni straordinarie (riduzione o aumento del capitale, trasformazione, fusione o scissione);
- messa in liquidazione;
- attività di investimento.

Le aree maggiormente coinvolta sono quella direzionale e quella amministrativa.

4. Misure atte a prevenire la commissione del reato

Ai fini della prevenzione dei reati societari sono posti i seguenti presidi:

- il Codice Etico;
- i principi di comportamento di cui al paragrafo 9 della Parte Generale;
- una chiara struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni);
- lo Statuto;
- procedure e regolamenti aziendali che disciplinano attività che possano avere risvolti sulla contabilità aziendale, con particolare riguardo a:
 - sistema degli acquisti (Regolamento acquisizioni in economia, Regolamento conferimento incarichi esterni, Regolamento esecuzione lavori in economia per la parte istituzionale, per la parte commerciale è presente una procedura di gestione dei fornitori e una parte dedicata sul Manuale);
 - gestione presenze e trasferte (Regolamento del personale);
 - gestione della commercializzazione di servizi a clienti privati (es. parte del manuale specifica per la procedura di gestione dell'offerta)
- prassi e regole condivise per la gestione dei processi di contabilità e stesura del bilancio;
- bilanci pubblicati sul sito in Amministrazione trasparente;
- prassi condivisa sulle metodologie di utilizzo della macchina aziendale in dotazione al personale;
- metodologie di distribuzione di PC e strumenti informatici definita;
- controllo del sindaco unico;
- supporto e calcolo delle imposte da parte del commercialista.

Per il reato di corruzione tra privati, valgono le stesse indicazioni emesse per eliminare il rischio di incorrere nel reato di corruzione nei confronti della Pubblica amministrazione, richiamate nella specifica parte speciale del presente Modello.



MODELLO 231

Parte Speciale 4

trasferimento tecnologico e innovazione

5. Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

Si è ritenuto di trattare le fattispecie di cui al Testo Unico della Finanza (di cui all'art. 25 sexies del Decreto) congiuntamente al reato di aggioaggio, essendo simili le modalità di commissione.

Art. 184 T.U.F. (Abuso di informazioni privilegiate):

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate (in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente), ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185 T.U.F. (Manipolazione del mercato):

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 2637 c.c. (Aggioaggio):

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

6. Considerazioni esplicative

Tali reati consistono essenzialmente nell'utilizzo o diffusione di informazioni privilegiate, o non veritiere, o il compimento di operazioni simulate idonee ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.



MODELLO 231

Parte Speciale 4

trasferimento tecnologico e innovazione

7. Individuazione delle attività a Rischio

Pur essendo stato esaminato nell'analisi del rischio reato, non è stato considerato applicabile il reato configurato nell'art. 25 sexies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: abuso di informazioni privilegiate - art. 184 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U.F. manipolazione del mercato - art. 185 D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U.F., non essendo t²i una società quotata.